

**ACCORDO DI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE**

L'anno 2019, addì 28 mese Novembre, presso la sede della Direzione Aziendale della Bari Multiservizi S.p.A., sita in via Oberdan, 4, sono convenuti:

per la Società

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, Avv. Francesco Biga a ciò autorizzato dal C.d.A. con deliberazioni del 17/10/2019 e 14/11/2019

per le Organizzazioni Sindacali

- per la FILCAMS CGIL, il Sig. Antonio Ventrelli
- per la FISASCAT CISL, sig. Michelangelo Ferrigni
- per la UILTUCS UIL, il Sig. Marco Dell'Anna

Per stipulare il seguente accordo di contratto integrativo aziendale così come qui disciplinato:

**Art. 1 – CARENZA MALATTIE**

Gli eventi di malattia coperti da carenza nell'anno solare saranno così disciplinati: primi 4 eventi: carenza 100%; 5° evento: al 66,66%; 6° evento al 50%; tale disciplina solo nel caso che gli eventi nel corso dell'anno non siano superiori a 6; per questo motivo oltre a quello tecnico legato al software di elaborazione paghe, la verifica sarà effettuata a fine anno e la differenza sarà corrisposta con la mensilità di dicembre;

**Art. 2 – BUONI PASTO**

L'azienda riconosce un buono pasto in formato elettronico del valore facciale di € 6,40 a fronte di 6 ore di lavoro effettivamente svolto (anche in ipotesi di lavoro straordinario o supplementare) in presenza di una pausa della durata di 10 minuti.

La collocazione temporale di tale pausa, da effettuarsi sul posto di lavoro nell'arco della giornata lavorativa, sarà disposta dall'azienda.

Non saranno erogati buoni pasto nelle ipotesi di assenza di qualsiasi natura.

**Art. 3 - EVENTI LUTTUOSI**

L'azienda riconosce il diritto a 3 giorni di permesso retribuito nell'anno in occasione del decesso di parenti entro il 2° grado da usufruirsi entro 7 giorni dalla data del decesso. Il diritto è esteso anche in caso di decesso di affini entro il 2° grado e, quindi, anche i suoceri ma solo se conviventi; per i suoceri non conviventi si concede 1 giorno.

**Art. 4 – INDENNITA' DI DISPONIBILITA'**

Saranno accolte n. 60 disponibilità da parte delle maestranze su base volontaria; di questi 5 al mese saranno resi effettivamente disponibili e riceveranno la somma di € 20,00 solo in quel mese e così a rotazione; la società provvederà, a disponibilità ottenute, a predisporre un calendario annuale contenente i dipendenti che dovranno essere disponibili per ogni mese; chiunque dei 60 dipendenti in elenco non fosse disponibile alla prestazione richiesta dell'azienda sarà escluso dalla lista per l'anno in corso e dovrà farne nuova richiesta per l'inserimento nella lista dell'anno successivo.

**Art. 5 – SECONDA ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

In aggiunta alle causali previste dalla normativa vigente in materia di anticipazione del TFR (e fermo restando quant'altro disposto dalla stessa normativa) i lavoratori assunti a tempo indeterminato potranno richiedere una anticipazione anche per una seconda volta per le seguenti causali:

- Ristrutturazione della prima abitazione;
- Acquisto di autovettura a proprio nome;
- Spese inerenti lo studio (scuole superiori ed università) per se e per i figli;
- Matrimonio della prole

Le richieste di seconda anticipazione saranno accettate per un numero massimo di 5 per ogni anno solare.

**Art. 6 – PREMIALITA' PER EVENTI STRAORDINARI**

In caso di richieste di interventi straordinari per eventi eccezionali e non comprese nelle attività previste in convenzione ai dipendenti chiamati ad intervenire sarà riconosciuta una somma di € 20,00 per giornata lavorativa € 10,00 per ogni 4 ore di straordinario effettuata in prolungamento dell'orario ordinario.

**Art. 7 – RICHIESTE DI ORARIO PART-TIME**

In caso di richiesta per problemi di natura personale documentati ai dipendenti che ne faranno espressa domanda sarà concesso un periodo di riduzione dell'orario lavorativo per un numero massimo di 3 mesi nell'anno solare per quei lavoratori che non fanno parte di centro di costo la cui attività è organizzata a squadre per cui la riduzione dell'orario comprometterebbe l'organizzazione dell'intera squadra;

**Art. 8 – ASSISTENZA SANITARIA PER PARENTE**

La società rimborserà, dietro presentazione di regolare ricevuta o fattura, a titolo di contributo, per una somma massima annuale di € 50,00 a dipendente, per costi sostenuti dallo stesso per visite specialistiche non rimborsate dal fondoest.

La somma da rimborsare sarà corrisposta in busta paga a valere come fringe benefit.

**Art. 9 – CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI**

La società rimborserà, dietro presentazione di regolare ricevuta o fattura, a titolo di contributo, per una somma massima annuale di € 40,00 a dipendente, per costi sostenuti dallo stesso per l'acquisto di testi scolastici e universitari se destinati a propri figli o di natura tecnica se personali.

La somma da rimborsare sarà corrisposta in busta paga a valere come fringe benefit.


**Art. 10 – DETASSAZIONE PREMI**

Si conviene che, nel caso in cui, gli obiettivi raggiunti dalle maestranze abbiano superato i livelli stabiliti dall'azienda e sottoposti alle OO.SS. nell'apposito accordo ai fini della detassazione, anche le somme ulteriori messe a disposizione della società vengano ricomprese nella detassazione a partire da quelle accantonate nell'anno 2019 e da corrispondere nel 2020;

**Art. 11 – FONDO SOLIDARIETA' PER DECESSI**

Si conviene di creare un fondo da utilizzare per aiutare gli eredi di eventuali dipendenti

Bari Multiservizi spa - Prot. n. 0002388 del 29/11/2019 08:46 - PARTENZA



deceduti prematuramente; il fondo sarà alimentato da trattenuta mensile di € 1,00 per dipendente; l'azienda aggiungerà una somma pari a quella trattenuta dai dipendenti; l'adesione da parte dei lavoratori dovrà essere unitaria, volontaria e non revocabile per l'intera durata del presente accordo; la somma raccolta e accantonata nel periodo (1/1 - 31/12) a fine anno sarà divisa tra gli eventuali eredi di dipendenti deceduti; nel caso si dovesse verificare un unico caso di decesso, la somma massima da destinare agli eredi del deceduto non potrà superare la somma di € 2.000; la destinazione della quota non distribuita sarà oggetto di decisione in sede di accordo integrativo successivo al presente;

#### ART. 12 CORSI DI FORMAZIONE PRIVATI

La società parteciperà al sostenimento di costi per partecipazione a corsi di formazione con un contributo di € 100,00 procapite per i lavoratori che, preventivamente autorizzati dall'azienda, partecipassero privatamente a corsi di formazione attinenti le attività aziendali o corsi di lingua straniera;

La somma da rimborsare, su presentazione di regolare fattura, sarà corrisposta in busta paga a valere come fringe benefit.

#### Art. 13 MANSIONI PROMISCUE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE MANUTENZIONE CIVILE E DECORO

Per i dipendenti del settore manutenzione civile e decoro urbano che si renderanno disponibili ad eseguire mansioni diverse da quelle previste all'atto dell'assunzione e/o assegnate successivamente nel corso del rapporto di lavorativo escludendo, pertanto, coloro che sono stati assunti con apposito concorso con qualifica di operaio polifunzionale, sarà riconosciuto una maggiorazione così calcolata:

- a) € 45,00 mensili a chi avrà dichiarato per iscritto la propria disponibilità
- b) € 5,00 per ogni giornata effettiva in cui il lavoratore sarà chiamato a svolgere mansione diversa dalla propria a prescindere dalle ore di lavoro eseguite in tale occasione
- c) I due importi non potranno comunque eccedere quella massima di € 120,00 mensile. A titolo di esempio: se il lavoratore sarà chiamato a svolgere mansioni promiscue per n. 22 giornate in un mese per le quali spetterebbero € 110,00 + € 45,00, sarà corrisposto l'importo di € 120,00 quale soglia massima.

Si concorda che, in caso di rifiuto da parte del lavoratore che aveva dichiarato la propria disponibilità ad eseguire prestazioni diverse dalle proprie mansioni, allo stesso non sarà più corrisposta la maggiorazione fissa mensile di cui al punto A) a decorrere dal mese stesso in cui è avvenuto il rifiuto.

Parimenti, non sarà corrisposta la maggiorazione di cui al punto A) in caso di assenza per malattia, infortunio, permessi L. 104 (singolarmente e cumulativamente) per un numero superiore a 5 giorni di calendario nel mese.

Le disponibilità da parte degli aderenti devono pervenire entro e non oltre il 15 dicembre 2019. Non sarà possibile accettare adesioni oltre tale data e fino a tutto la durata del presente accordo.

#### Art. 14 – DECORRENZA E DURATA

Il predetto accordo ha la validità di un anno a decorrere dal giorno 1/1/2020 e sino a tutto il 31/12/2020

Le segreterie OO.SS.

Bari Multiservizi S.p.A.

FILCAMS CGIL, Sig. Antonio Ventrelli

Il presidente del C.d.A. Avv. Francesco Biga

UILTUCS UIL, Sig. Marco Dell'Anna

FISASCAT CISL, sig. Michelangelo Ferrigni

Le RSA aziendali:

Sig. Abrescia Vincenzo

Sig. Giuseppe Maglietti

Sig. Amoroso Luigi

Sig. Campanella Vito

Sig. Pantaleo Antonio

Sig. Lovreglio Vito

Sig.ra Perrino Domenica

Sig. Catalano Gennaro

Sig. Lorusso Domenico